



“DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (*SUS SCROFA*) NELLE AREE CRITICHE DI INTERVENTO DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO”

Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 4 del 16.01.2014

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità attraverso cui si realizzano gli interventi di limitazione degli impatti sull'agricoltura causati dal cinghiale e/o della loro tollerabilità nelle aree critiche di intervento, ove cioè si verificano tali impatti, presenti nel territorio del Parco secondo quanto definito nel “Piano di gestione della popolazione di cinghiale” approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Gli interventi per la gestione e il controllo attuati ai sensi e secondo le procedure, le modalità e le tecniche stabiliti dal presente Regolamento hanno come riferimento tecnico operativo le “Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nella Aree protette” 2° edizione a cura di Monaco A., Carnevali L., Toso S., Quaderni di Conservazione della Natura n. 34, Min. Ambiente - ISPRA (2010); essi sono inoltre coerenti con le disposizioni dell'articolo 22, comma 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” nonché della LR 42/2011 “Nuova Disciplina del Parco Naturale Regionale Sirente Velino” art. 9.

Art. 2 Piano di gestione della popolazione di cinghiale

Il Piano di gestione della popolazione di cinghiale deve considerare i seguenti punti:

1. obiettivi di gestione
2. identificazione e stima del danno, indennizzo e monitoraggio dei danni causati dal cinghiale al patrimonio agricolo
3. tecniche di prevenzione danni alla agricoltura e monitoraggio loro efficacia;
4. monitoraggio della consistenza popolazione di cinghiale e del suo trend;
5. monitoraggio sanitario della popolazione.
6. controllo numerico del cinghiale
 - descrizione contesto, ecologico e sociale, d'intervento
 - valutazione dell'opportunità dell'intervento
 - raccordo con le aree esterne all'area protetta
 - obiettivi del Piano
 - durata del Piano
 - area d'intervento (ubicazione, caratteristiche ambientali)
 - strumenti d'intervento
 - personale coinvolto
 - programma di interventi
 - destinazione animali prelevati
 - tempi e modalità di valutazione dei risultati del Piano
 - tempi e modalità del monitoraggio degli effetti del Piano

Art.3 Indennizzi danni all'agricoltura

L'accertamento e l'indennizzo dei danni alla agricoltura ed alla zootecnia erogati dall'Ente Parco, ai sensi della LR 10/2003 art. 5, avvengono in applicazione del “**Regolamento per l'indennizzo dei danni all'agricoltura ed alla zootecnia provocati da fauna selvatica nel territorio del Parco**”, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 61/2004, così come modificato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 5/2007 e n° 74/2007.

identificazione e stima del danno, indennizzo e monitoraggio dei danni causati dal cinghiale al patrimonio agricolo

Gli impatti causati dal cinghiale al patrimonio agricolo nel Parco sono puntualmente descritti, analizzati e valutati nel Piano di Gestione.

Art. 4 Prevenzione danni all'agricoltura

Le tipologie e modalità di prevenzione danni avvengono in applicazione del “**Regolamento per la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica**”, approvato con Delibera di C.D. n° 44/2001, così come modificato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 37/2007.

Gli interventi di prevenzione danni alla agricoltura attuati nel Parco sono puntualmente descritti, e valutati nel Piano di Gestione.

Art. 5 Monitoraggio della consistenza della popolazione di cinghiale e del suo trend

Le attività di monitoraggio della popolazione di cinghiale condotte nel Parco, una analisi dei risultati con i dati inerenti la distribuzione, la stima della popolazione ed il suo trend Parco sono puntualmente descritti, analizzati e valutati nel Piano di Gestione.

Ferma restando la necessità di effettuare auspicabili indagini specifiche e puntuali sulla popolazione di cinghiale anche mediante l'utilizzo di tecniche radiotelemetriche saranno in ogni caso condotte dall'Ente Parco, nell'ambito dei mezzi e personale disponibili, anche con l'eventuale supporto di personale istituzionale di altri Enti e personale volontario, azioni di rilevamento della popolazione nelle aree di intervento (di cui al successivo art. 7.4).

Le tecniche di monitoraggio sono definite in riferimento al citato Quaderno di Conservazione della Natura n. 34, Min. Ambiente - ISPRA (2010) di cui all'art. 1.

Le attività di rilevamento saranno condotte, annualmente, in aree campione per il rilievo di indici di abbondanza e stime di consistenza della popolazione mediante le seguenti tecniche di indagine:

- A) conteggio primaverile da *vantage points* condotto nel periodo aprile-maggio, per ottenere dati sul un numero minimo certo di cinghiale osservati nelle aree critiche di intervento ed indici di abbondanza della popolazione;
- B) *distance sampling* svolto con campionamenti notturni mediante *line transect* ed impiego di un visore portatile ad infrarossi (termocamera) per ottenere dati di stima della popolazione ed indici di abbondanza nelle aree campione prioritariamente nelle aree critiche di intervento.

Alcuni parametri della popolazione potranno essere rilevati mediante osservazioni dirette (es. stima classi di età, numero di piccoli/femmina) e/o nell'ambito di interventi di controllo numerico (es. fertilità, di fecondità, ecc.).

Modalità, tempistica, e protocolli di raccolta dati e di analisi sono puntualmente individuati e descritti nel Piano di Gestione.

Art. 6 Monitoraggio sanitario della popolazione di cinghiale

Il monitoraggio sanitario, avente l'obiettivo di avere una visione complessiva dello stato di salute delle popolazioni animali (cinghiale ed altre specie) sul territorio e di permettere una corretta

valutazione del rischio non solo per le popolazioni selvatiche ma anche per la salute umana, è realizzato mediante la raccolta di informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni di animali a vita libera ripetuto negli anni sia di natura attiva (campionamenti mirati, puntuali e programmati) che passiva (campionamenti occasionali e/o indiretti) che tenda anche ad evidenziare ed a sottoporre ad analisi ogni capo prelevato che presenti macroscopiche lesioni anatomo-patologiche, segnalandolo ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti. Saranno dunque previsti controlli sanitari sia su animali catturati vivi, sia su soggetti provenienti dagli abbattimenti selettivi al fine di un corretto e sicuro utilizzo delle carni di selvaggina a scopo alimentare.

Protocolli e/o metodi per la sorveglianza epidemiologica nel cinghiale, di patologie a carattere zoonosico, malattie soggette a controllo ufficiale, infezioni presenti nei suini, ed altre patologie eventualmente trasmissibili a fauna protetta o al bestiame, potranno eventualmente essere condotti ed adattati alle varie esigenze di sorveglianza sanitaria che di volta in volta potranno presentarsi.

In particolare, il cinghiale ha un ruolo fondamentale nell'epidemiologia di alcune malattie infettive trasmissibili all'uomo (brucellosi, tubercolosi, tularemia e toxoplasmosi), al suino (Malattia di Aujeszky), o ad altre specie zootecniche (brucellosi, toxoplasmosi e tubercolosi).

Correlazioni tra stato sanitario, comportamento della popolazione selvatica (abitudini alimentari, spostamenti territoriali, ecc.) e tecniche di gestione degli eventuali allevamenti locali, contribuiscono ad uno studio di risk assessment (valutazione del rischio) e di controllo e/o prevenzione delle malattie infettive del territorio.

Scopo dell'indagine è, dunque, quello di effettuare un monitoraggio al fine di conoscere l'eventuale presenza e diffusione di alcuni agenti infettivi nella popolazione di cinghiali selvatici nel territorio del Parco e quello di verificare quale rischio sanitario possono rappresentare per l'uomo o per gli animali domestici ("sorveglianza attiva").

Tale monitoraggio sanitario dunque, oltre che obbligatorio per legge nel caso di alcune malattie, è di fondamentale importanza per indagare il ruolo epidemiologico che questa specie ricopre nella diffusione di determinate patologie infettive e parassitarie.

Particolare rilevanza, nel presente Regolamento riveste il monitoraggio sanitario della popolazione del cinghiale in relazione all'evento di morte di un esemplare di orso marsicano nel Parco per il quale si sospetta quale causa di morte il morbo di Aujeszky o pseudo rabbia, una malattia virale suina.

Da evidenziare come quest'ultima non rientra tra le Profilassi di Stato cioè tra quelle delle malattie monitorate per legge da parte dei Servizi Veterinari delle ASSLL.

Nell'ambito delle operazioni di contenimento numerico effettuate mediante abbattimenti selettivi e/o recinti recinti di cattura, si prevede, parallelamente, l'esecuzione di un piano di sorveglianza sanitaria della popolazione, mediante la raccolta di campioni sierologici rivolte alla ricerca di anticorpi nei confronti di alcuni agenti eziologici di natura infettiva.

Tali operazioni verranno gestite direttamente dal Medico Veterinario appositamente incaricato dall'Ente Parco secondo protocolli precedentemente stabiliti e concordati con i Servizi Veterinari delle ASSLL competenti per territorio. Tali protocolli prevederanno particolari programmi di campionamento che dovranno essere condivisi tra personale tecnico – scientifico del Parco e delle ASSLL sulla base delle disponibilità di risorse strumentali ed umane.

Modalità, tempistica, e protocolli di raccolta dati e di analisi sono, comunque, puntualmente individuati e descritti nel Piano di Gestione.

Art. 7 Controllo diretto del cinghiale: principi

Il controllo numerico di una popolazione di animali costituisce una deroga al generale regime di protezione che la normativa accorda alla fauna.

All'interno di una area protetta il controllo numerico deve essere attuato solo dopo aver:

- valutato attentamente le motivazione;
- verificato l'esistenza di una reale ed oggettiva necessità di intervento;

- definito le modalità operative più opportune in relazione alla situazione contingente.

La realizzazione degli interventi di controllo numerico deve inoltre avvenire nel rispetto dei seguenti principi imprescindibili:

- deroghe alla divieto di cattura ed uccisione delle specie faunistiche possono essere autorizzate a condizione che non esista un'altra soluzione valida per finalità di prevenzione di gravi danni alle colture;
- sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi di cattura e controllo;
- deve comunque essere assicurata l'osservanza del divieto di perturbazione di specie diverse dalla specie oggetto di controllo.

Art. 8 Contesto, motivazioni e criteri d'intervento per il controllo diretto del cinghiale

L'Ente Gestore del Parco Regionale Sirente Velino, ai sensi della LR 42/2011 art. 1, assicura la protezione delle risorse naturali, la difesa degli ecosistemi naturali e la promozione e lo sviluppo delle economie locali nel rispetto degli equilibri naturali.

L'Ente Gestore del Parco Regionale Sirente Velino è altresì Ente Gestore dei siti Natura 2000 presenti sul territorio.

All'art. 9 comma 1 della LR 42/2011 sono previsti possibili prelievi e abbattimenti per scopi scientifici autorizzati dall'ISPRA.

L'art.22 della L 394/91 contempla eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

Coerentemente da quanto indicato dall'ISPRA, (Monaco, et al., 2010) motivazione all'attuazione di piani di controllo del cinghiale nel Parco è il verificarsi di danni all'agricoltura, ingenti rispetto alle disponibilità economiche dell'Ente e scarsamente tollerati da parte delle aziende agricole presenti sul territorio.

Il Piano di controllo del cinghiale non ha scopi scientifici o di ripristino di perduti equilibri naturali ma interviene nella limitazione dei danni alla agricoltura e verso una loro maggiore tollerabilità.

Art. 9 Obiettivi degli interventi di controllo diretto del cinghiale

Obiettivi degli interventi di gestione e controllo del cinghiale nel Parco, puntualmente individuati nel Piano di gestione e controllo, sono la limitazione degli impatti a carico del sistema agricolo. Al contempo le tecniche e le modalità devono prevedere compatibilità con la presenza di altre specie faunistiche protette e garantire la selettività degli interventi.

In particolare la gestione ed il controllo dei danni e del cinghiale non dovranno determinare conseguenze negative dirette o indirette nei confronti delle popolazioni di specie di cui sopra e nei confronti del bestiame allevato allo stato brado nel Parco (es. eventuale maggiore predazione di animali domestici per diminuzione di cinghiali potenzialmente predabili).

I prelievi dei cinghiali previsti nel Piano saranno finalizzati prioritariamente ad effetti dissuasivi e non di semplice riduzione della popolazione della specie. Pertanto saranno oggetto di prelievo solo quegli animali che frequentano e danneggiano le aree coltivate prescindendo dalla popolazione complessiva presente nel Parco.

Art. 10 Durata del Regolamento

Il presente regolamento ed il Piano di gestione hanno durata quinquennale, e pertanto dal 2013 al 2018, a far data dalla data della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di approvazione dello stesso.

Art. 11 Aree critiche d'intervento per il controllo diretto del cinghiale

Le aree ove procedere all'azione di controllo e contenimento della popolazione di cinghiale ovvero le aree agricole interessate dai danni più ingenti dove è impossibile o difficoltoso provvedere con l'utilizzo di sistemi di prevenzione, sono individuate tenendo in considerazione criteri quali:

- localizzazione dei danni alla agricoltura;
- la possibilità di attuazione delle diverse tecniche previste dall'ISPRA;
- la presenza di aree di rischio di mortalità per l'orso marsicano, ove è prioritario intervenire al fine di ridurre i rischi di mortalità per l'orso marsicano, individuate nella cartografia "Modello di rischio di mortalità riconducibile ad attività umane" allegata al Piano d'Azione per la tutela dell'Orso marsicano;
- la presenza di specie sensibili al disturbo provocato da azioni di controllo o di particolare interesse conservazioni stico come da "Piano per il Parco e Regolamento del Parco Regionale Sirente Velino" – Fase 1 Quadro Informativo – Relazione Illustrativa – cartografia tematica

Le aree di intervento vengono puntualmente individuate e mappate nel Piano di Gestione ove sono riportate su idonea cartografia (Sc. 1:25.000), sulla base dell'analisi degli impatti a carico dell'agricoltura causati dal cinghiale, nelle aree agricole della Media Valle dell'Aterno e Valle Subequana.

Art.12 Strumenti d'intervento per il controllo diretto del cinghiale

Interventi selettivi di controllo numerico del cinghiale finalizzato alla limitazione dei danni alla agricoltura e/o alla loro maggiore tollerabilità avvengono mediante abbattimenti selettivi A) di esemplari abbattuti da postazioni fisse di tiro B) di esemplari catturati mediante di trappole di cattura.

Potranno essere individuate unità omogenee di gestione, sulle quali insistono le medesime popolazioni di cinghiale, che comprendano territori interni ed esterni al Parco, previa accordi ed intese con la Provincia e le ATC di competenza per l'attuazione di piani di controllo nel periodo di intervento sia dentro che fuori il Parco.

Eventuali abbattimenti realizzati in attuazione di ordinanze sindacali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a fronte di situazioni di un eventuale particolare stato di emergenza dovuto ad un abnorme presenza di cinghiali non si configurano come interventi di controllo di cui al presente regolamento e sono attuati sotto diretta responsabilità e coordinamento del Comune.

Art. 13 Abbattimenti selettivi da postazione fissa di tiro

L'Abbattimento selettivo prevede l'abbattimento dei cinghiali mediante tiro con arma a canna rigata munita di cannocchiale di mira senza l'utilizzo di munizionamento al piombo, eseguito da postazioni di tiro fisse e prestabilite, posizionate all'interno delle aree critiche di intervento definite nel Piano di Gestione di cui all'art. 7.4 del presente regolamento.

Trattandosi di interventi con finalità soprattutto di dissuasione gli abbattimenti saranno realizzati solo nel periodo vegetativo di germinazione e/o maturazione delle colture ed in particolare nel periodo aprile-agosto. Non è in ogni caso da prevedersi la fornitura di esche attrattive e/o il foraggiamento ai fini del controllo diretto dei cinghiali.

Gli abbattimenti potranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente esclusivamente da personale di sorveglianza dell'Area Protetta, del Corpo Forestale dello Stato o del Corpo di Polizia Provinciale con qualifica di selecontrollore. Potranno essere autorizzati dalla Direzione dell'Ente cacciatori abilitati tramite specifico corso ed aventi la qualifica di selecontrollore e residenti nei Comuni del Parco. Questi ultimi potranno operare unicamente sotto la diretta sorveglianza e

responsabilità di personale di sorveglianza dell'Area Protetta, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo di Polizia Provinciale.

Gli operatori volontari operano a titolo gratuito ed esonerano l'Ente Parco, il Corpo Forestale e l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi.

Le postazioni fisse per gli abbattimenti selettivi sono i punti da cui effettuare il tiro, individuati con l'ausilio del personale del Corpo Forestale e/o della Polizia Provinciale, che garantiscano i necessari requisiti di sicurezza rispetto alla distanza di tiro ed alla presenza di strade ed insediamenti. Le postazioni fisse vanno individuate in prossimità di elementi fissi, devono essere opportunamente mappati e segnalati con tabelle fisse a cura del Parco. Deve essere debitamente informato il Comune nel cui territorio sono presenti tali appostamenti che deve rimettere positivo parere.

In considerazione del disturbo prodotto sulle altre specie faunistiche protette e della necessità di stretta sorveglianza degli abbattimenti selettivi saranno individuati, entro le aree critiche di intervento di cui all'art. 7.4, i settori di controllo dei cinghiali da attivare a rotazione.

Entro ciascun settore di controllo potranno essere individuati una o più postazioni fisse di abbattimento selettivo. Non potranno in ogni caso essere attivati gli abbattimenti selettivi in più di un settore alla volta e per non più di tre giornate successive.

Nel medesimo settore di controllo potranno essere nuovamente attivati gli abbattimenti selettivi da postazione fissa dopo un periodo di rispetto di almeno 10 giornate.

I selecontrollori saranno accompagnati presso la postazione di tiro dal personale di sorveglianza come sopra indicato.

E' fatto obbligo ad ogni selecontrollore di essere munito di Porto di Fucile per uso caccia in corso di validità, di certificato di taratura dell'arma e di specifica polizza assicurativa comprendente le attività di abbattimento selettivo di fauna selvatica in tempi, orari e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria.

All'inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell'ora stabilita, secondo il calendario stabilito dall'Ente Parco presso il punto di raduno dove il personale di sorveglianza provvederà:

- a verificare la licenza di porto di fucile ad uso caccia, l'assicurazione e la certificazione di taratura delle armi;
- a comunicare a ciascun selecontrollore il sesso e la classe di età degli animali da abbattere (come previsto nel piano di abbattimento selettivo) di cui all'art. 7.9.

Ogni selecontrollore raggiunge l'appostamento fisso assegnato e vi rimane fino all'orario stabilito per il termine della sessione di abbattimento. E' fatto obbligo ad ogni selecontrollore di trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di avvicinamento/allontanamento dalla postazione di tiro assegnata.

Al termine della sessione di abbattimento selettivo ogni selecontrollore compila una scheda di esito. I capi abbattuti sono trasferiti dai selecontrollori e dal personale di sorveglianza presso un punto di raccolta individuato dal Comune in cui è abbattuto il cinghiale di intesa con la ASL competente.

Tutti i capi abbattuti sono consegnati al personale di sorveglianza. Su ogni capo abbattuto il personale di sorveglianza apporrà un contrassegno inamovibile sulla carcassa, il cui numero sarà riportato sul verbale di abbattimento.

Nel caso in cui, nel corso degli abbattimenti selettivi, un cinghiale venga ferito, si dovrà intraprendere la ricerca avvalendosi di un cane limiere o da traccia abilitati con relativo Conduttore. Si potrà continuare la ricerca, da parte del Conduttore abilitato, anche nei giorni successivi previa comunicazione ed autorizzazione da parte dell'Ente parco. L'eventuale abbattimento del capo ferito sarà effettuato dal conduttore del cane da traccia o da una persona nominativamente autorizzata dal conduttore del cane ed abilitato ad operare nel Parco. Al termine delle operazioni il conduttore dovrà compilare apposito verbale di recupero.

Di ogni singolo cinghiale abbattuto è stilato un apposito verbale, riportante il numero del contrassegno apposto sulla carcassa ed ogni utile indicazione per la classificazione dell'animale abbattuto. Di tale verbale di abbattimento, sottoscritto dal personale addetto alla sorveglianza e dall'abbattitore, una copia sarà rilasciata all'abbattitore mentre l'originale verrà trattenuto e protocollato dall'Ente Parco.

Presso il punto di raccolta alla presenza di un veterinario vengono condotti i necessari controlli sanitari, ispezioni post mortem e prelievo di organi della carcassa da sottoporre ad esame.

Tutti i capi abbattuti sono di proprietà dell'Ente che ne destinerà l'uso, in conformità alle normative e disposizioni sanitarie vigenti.

Il trasporto degli animali catturati presso la destinazione prevista è effettuato a carico del personale di sorveglianza e/o dei selecontrollori con automezzi autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in conformità con specifici protocolli sanitari concordati con le ASL competenti.

Il trattamento degli animali abbattuti è effettuato sotto diretta sorveglianza di un veterinario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in conformità alle direttive impartite nel protocollo sanitario, inerente le modalità di trattamento/destinazione delle carcasse, stabilito dal Servizio Veterinario della ASL competente.

L'attuazione di ricerche su matrici biologiche provenienti da tale specie animale, è facilitata, dall'obbligatorietà del controllo sanitario ai fini della profilassi della trichinosi (Art. 6; Art.17) a cui dovranno essere sottoposti tutti i cinghiali abbattuti e destinati all'alimentazione umana.

Verranno, dunque, prelevati campioni per effettuare:

- indagini riferite a patologie di particolare incidenza nella specie;
- indagini riferite a patologie di interesse zoonosico;
- indagini sulla fertilità del cinghiale;

Tutto ciò in considerazione anche dell'aumentata richiesta di carni di cinghiale e di prodotti derivati, da parte dei consumatori.

Modalità, tempistica, e protocolli di raccolta dati e di analisi sono, comunque, puntualmente individuati e descritti nel Piano di Gestione.

Art. 14 Abbattimenti selettivi di esemplari catturati mediante trappole

I cinghiali sono catturati con trappole auto scattanti in seguito indicate come recinti di cattura.

L'assegnazione in gestione dei recinti di cattura viene attraverso bando pubblico. Tra l'Ente Parco ed il gestore del recinto di cattura viene stipulato specifico contratto con cui vengono stabilite tutte le modalità, dalla cattura alla destinazione finale degli animali, i reciproci obblighi e le responsabilità civili e penali connesse nonché il costo di ogni singolo capo abbattuto.

L'Ente Parco può inoltre gestire direttamente o tramite persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso i recinti di cattura per far fronte a specifiche e non prevedibili esigenze inerenti il contenimento che si potranno verificare .

Il sito di ubicazione dei recinti di cattura è stabilito dall'Ente Parco. Gli animali oggetto di cattura vengono trattati conformemente a quanto previsto dai protocolli sanitari concordati con le ASL competenti.

I recinti di cattura devono essere attivati non prima di un'ora precedente il tramonto della sera antecedente il giorno stabilito per la cattura.

Il personale di sorveglianza dell'Area Protetta, del Corpo Forestale dello Stato o del Corpo di Polizia Provinciale detengono le chiavi per l'innescio dei recinti e provvederanno alla loro attivazione solo dopo aver verificato la disponibilità del veterinario ASL a presenziare sulle operazioni previste nei protocolli sanitari.

Al momento della cattura i cinghiali passano nella disponibilità del gestore che ne diventa responsabile, fermo restando quanto sopra previsto.

Al fine di evitare sofferenze agli animali catturati, il loro trasferimento all'interno dei contenitori di trasporto deve avvenire esclusivamente alla presenza di un dottore veterinario che certifichi, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità degli animali al trasporto.

In caso di non idoneità al trasporto degli animali catturati ci si attiene a quanto previsto dal protocollo sanitario concordato con l'ASL.

Il trasporto degli animali catturati presso la destinazione prevista è effettuato a carico del gestore con automezzi autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in conformità con specifici protocolli sanitari concordati con le ASL competenti.

Art. 15 Personale coinvolto per gli interventi di controllo diretto del cinghiale

Interventi di abbattimento selettivo avvengono sotto iniziativa e responsabilità dell'Ente Parco, ai sensi della LR 42/2011.

Il personale coinvolto nel coordinamento, organizzazione, sorveglianza ed attuazione degli interventi di controllo diretto della popolazione di cinghiale comprende:

- direzione dell'Ente Parco;
- personale tecnico del Parco e/o incaricato dal Parco;
- personale di sorveglianza dell'Ente Parco;
- personale di sorveglianza del Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Parco Regionale Sirente Velino;
- personale di sorveglianza della Polizia Provinciale;
- personale di sorveglianza della Polizia comunale;
- personale del Servizio Veterinario della ASL competente;
- personale ausiliario esterno con qualifica di selecontrollore, scelto tra i residenti nel territorio del Parco
- amministrazioni comunali interessate

Gli abbattimenti selettivi potranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente esclusivamente da personale di sorveglianza dell'Area Protetta, del Corpo Forestale dello Stato o del Corpo di Polizia Provinciale con qualifica di selecontrollore.

Potranno essere autorizzati dalla Direzione dell'Ente cacciatori abilitati tramite specifico corso ed aventi la qualifica di selecontrollore e residenti nei Comuni del Parco.

Questi ultimi potranno operare unicamente sotto la diretta sorveglianza e responsabilità di personale di sorveglianza dell'Area Protetta, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 16 Programma di interventi per il controllo diretto del cinghiale

Gli interventi di abbattimento selettivo avvengono unicamente in attuazione di piani di controllo annuali approvati dall'Ente Parco e corredati di favorevole parere ISPRA.

In linea con quanto indicato dalle linee guida dell'ISPRA (2010) il piano di controllo:

- deve determinare la quota di cinghiali conteggiati nei conteggi primaverili da abbattere ed una ripartizione in classi di età;
- potrà prevedere comunque il prelievo di un numero di capi non superiore ad una percentuale pari all' 80% degli esemplari conteggiati;
- la quantità di cinghiali da abbattere dovrà comprendere in maggiore misura gli esemplari giovani (età inferiore ai 12 mesi) sui quali è prioritario intervenire per interventi di controllo del cinghiale.

I prelievi dei cinghiali, previsti nel Piano di controllo, saranno finalizzati prioritariamente ad effetti dissuasivi e non di semplice riduzione della popolazione della specie. Pertanto saranno oggetto di prelievo solo quegli animali che frequentano e danneggiano le aree coltivate prescindendo dalla popolazione complessiva presente nel Parco.

Art. 17 Trattamento e destinazione dei cinghiali prelevati

Al fine di realizzare il monitoraggio delle caratteristiche fisiche oltre al già citato stato di salute generale della popolazione (Art. 6) sarà necessario prevedere la possibilità di manipolare animali abbattuti nelle attività di controllo numerico; gli animali catturati potranno essere, così, oggetto di indagini.

A tal fine, andrà valutato, nel dettaglio, in accordo con altri Enti ed Istituzioni competenti, il relativo livello di approfondimento in funzione delle modalità di gestione post-cattura.

Oltre alla determinazione del sesso e dell'età, ciascun animale prelevato sarà oggetto di indagini biometriche che risulteranno fondamentali per caratterizzare la costituzione della popolazione, descrivendone, così tendenze medie, variabilità individuale e consentire di valutarne annualmente la condizione fisica. Le misurazioni biometriche (peso, lunghezza totale dalla punta del grifo alla base della coda, lunghezza del piede posteriore dalla punta estrema dello zoccolo al calcagno) devono essere effettuate in modo standardizzato ed accurato, utilizzando strumentazione idonea.

Pur essendo numerosi gli agenti fisici, chimici e biologici che, potenzialmente, possono essere trasmessi dal cinghiale all'uomo attraverso la manipolazione di spoglie e carcasse e dal consumo delle carni e derivati, un'attuale problematica igienico-sanitaria è rappresentata dalla "trichinellosi", malattia parassitaria che può colpire anche l'uomo (Art. 6). A tal fine verrà predisposto ed attuato in accordo con le ASSLL un adeguato piano di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica su cinghiale e fauna selvatica a tutela della salute dell'uomo e degli animali. Le carcasse degli animali uccisi tramite abbattimento selettivo e destinate esclusivamente all'autoconsumo, subiranno invece le seguenti operazioni, schematicamente riportate e descritte, meglio nel Piano di Gestione:

- 1) Sventramento ed eviscerazione;
- 2) Immediato raffreddamento (temperatura uguale o inferiore ai 7° C);
- 3) Trasportato, (entro massimo dodici ore) in un centro di lavorazione autorizzato secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore;
- 4) Fegato, milza e visceri toracici: identificati e racchiusi in contenitori ad uso alimentare, devono essere tenuti, insieme alla carcassa, a disposizione del veterinario per l'ispezione post-mortem;
- 5) Tratti intestinali e stomaco: racchiusi in contenitori e smaltiti ai sensi del Reg. 1069/2009 CE;
- 6) Sangue: raccolto durante la jugulazione e stoccato in appositi contenitori ai sensi del Reg. 1069/2009;

Tutte le operazioni verranno eseguite secondo quanto dettato dalle normative in materia in particolare il Reg. (CE) n. 854/2004 recante norme specifiche per l'organizzazione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Tale Regolamento specifica infatti le seguenti operazioni da effettuare sul capo abbattuto:

- privarli dello stomaco e dell'intestino;
- dissanguarli (al più presto);
- esaminarne carcassa;
- asportarne i visceri;
- identificarli.

Inoltre, ai fini della tracciabilità, accompagnati da una scheda con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'abbattimento, devono essere trasportati rapidamente ad un centro di lavorazione dove verrà eseguita l'ispezione post mortem da parte dell'autorità competente.

Il trasporto degli animali catturati, presso la destinazione prevista, è effettuato a carico del personale di sorveglianza e/o dei selecontrollori con automezzi autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in conformità con specifici protocolli sanitari concordati con le ASL competenti.

Anche le modalità di trattamento, stoccaggio e trasporto delle carcasse dei cinghiali abbattuti saranno concordate con le ASL competenti.

Immediatamente prima della consegna, ogni capo dovrà, necessariamente essere classificato per sesso ed età e contrassegnato in maniera inequivocabile. A tal fine verrà impiegata una marca auricolare numerata. Tale marca verrà riportata su una ricevuta di consegna della carcassa.

I Servizi Veterinari competenti per territorio ne vieteranno, così, la destinazione ad altri usi.

Tali procedure verranno eseguite anche, in accordo e con il supporto degli organi di Polizia Provinciale.

Nel Piano di gestione verrà indicato inoltre un secondo sistema di identificazione che, comunque sarà unico ed inamovibile.

Oltre all'esame trichinoscopico che determinerà il giudizio definitivo circa l'edibilità delle carni; il monitoraggio sanitario verrà espletato con l'ispezione di tutti gli organi toracici ed addominali prelevando campioni di sangue, e feci. Tali operazioni seguite operativamente dal Medico Veterinario verranno condotte, comunque, secondo protocolli stabiliti, concordati e condivisi con le ASSLL competenti per territorio.

La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato. Tutti i capi abbattuti sono di proprietà dell'Ente che ne destinerà l'uso, in conformità alle normative e disposizioni sanitarie vigenti.

I cinghiali abbattuti mediante abbattimenti selettivi da postazione fissa di tiro (art. 13) possono essere destinati:

- per cessione o vendita allo stesso abbattente;
- per la macellazione e trasformazione esclusivamente presso mattatoi autorizzati dalla ASL competente;
- presso a punti di alimentazione della fauna selvatica purchè conformi alle disposizioni e norme in materia di sanità pubblica.

I cinghiali abbattuti o mediante abbattimenti selettivi di esemplari catturati mediante trappole (art. 14) possono essere destinati:

- per l'allevamento esclusivamente in aree recintate presso aziende e/o istituti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed allo scopo espressamente autorizzate (es. allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, ecc.);
- per la macellazione e trasformazione esclusivamente presso mattatoi autorizzati dalla ASL competente;
- presso a punti di alimentazione della fauna selvatica purchè conformi alle disposizioni e norme in materia di sanità pubblica.

Art. 18 Tempi e modalità di valutazione dei risultati e di monitoraggio degli effetti del Piano

Obiettivo fondamentale del Piano di gestione e controllo è la riduzione dei danni all'agricoltura che costituisce pertanto il principale indicatore dell'efficacia del piano adottato.

Una valutazione dell'efficacia del Piano di gestione e controllo adottato è basata sui risultati conseguiti. A tale scopo, annualmente, viene monitorato l'andamento:

- dei danni causati all'agricoltura dal cinghiale (entità, distribuzione, tipologie colpite);
- della popolazione di cinghiale (stima consistenza, struttura);
- degli interventi di prevenzione dai danni (utilizzo/efficacia recinzioni elettrificate, colture a perdere);
- degli interventi di controllo eventualmente realizzati (entità, efficacia);
- dei danni alla zootecnia causati dai carnivori (entità, distribuzione, tipologie colpite);

L'efficacia del piano adottato può essere determinata dai seguenti indicatori:

- numero di istanze di indennizzo, superfici e colture danneggiate ed importo dei risarcimenti all'agricoltura;
- piano di controllo previsto e realizzato;
- numero di istanze di indennizzo, specie di bestiame e numero capi aggrediti/predati ed importo dei risarcimenti alla zootecnia;
- valutazione del rapporto costi/benefici relativi alla attuazione del piano di gestione.